



BANCA POPOLARE DI MILANO

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO 26/27 APRILE 2013

Istruzioni per l'esercizio del diritto alla presentazione delle proposte di nomina di candidati alla carica di consigliere di sorveglianza

La Banca Popolare di Milano, con avviso pubblicato il 21.03.2013 su "Il Sole 24 Ore" e "MF" - diffuso al mercato nella medesima giornata e disponibile sul sito internet aziendale www.bpm.it - ha convocato per il 26/27 aprile 2013 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) l'Assemblea Ordinaria dei Soci.

L'Assemblea sarà chiamata, tra l'altro, a deliberare la nomina di un componente il Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Sociale, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Prof. Carlo Dell'Aringa in data 4 febbraio 2013 e all'impossibilità di provvedere all'integrazione automatica dell'organo consiliare a norma del citato articolo dello Statuto. Il Consigliere nominato dall'Assemblea in sostituzione resterà in carica fino al termine del periodo per il quale era stato nominato il Consigliere cessato.

Ciò premesso si sintetizzano di seguito le informazioni utili alla presentazione delle proposte di nomina di candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza e ai requisiti dei candidati stessi.

1 Diritto alla presentazione delle proposte di nomina

Le proposte di nomina alla carica di Consigliere di Sorveglianza possono essere presentate da:

- (i) almeno n. 300 Soci iscritti al Libro Soci da almeno 90 gg. rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 26 gennaio 2013), oppure
- (ii) Soci, iscritti al Libro Soci da almeno 90 gg. rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 26 gennaio 2013), che singolarmente o congiuntamente rappresentino complessivamente una quota almeno pari allo 0,5% del capitale sociale, oppure
- (iii) Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari - anche non Soci - che detengono una quota almeno pari allo 0,5% del capitale sociale.

Ciascun Socio o Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari può presentare o concorrere a presentare una sola proposta di nomina; in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle proposte di nomina.

Ciascun sottoscrittore dovrà richiedere all'intermediario presso cui sono depositate le proprie azioni la comunicazione/certificazione di cui all'art. 83-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 23 del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificati, comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto alla presentazione della proposta di nomina.



BANCA POPOLARE DI MILANO

2 Compilazione e composizione delle proposte di nomina

Ciascun Socio o Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari può concorrere a presentare le candidature in numero massimo pari al numero di componenti il Consiglio di Sorveglianza da eleggere.

Pertanto essendo prevista la nomina di un solo consigliere le proposte di nomina dovranno indicare un solo nominativo. In caso di inosservanza, la sottoscrizione del Socio o dell'Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari non viene computata per alcun candidato.

Ogni candidato può essere inserito in una sola "proposta di nomina" a pena di ineleggibilità.

Tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza devono essere iscritti al Libro Soci della Bipiemme; possono altresì assumere la carica di Consigliere coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato - entro il 26 aprile 2013 - domanda di ammissione a Socio.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa legale e regolamentare (e, per i dettagli, si rinvia **all'Allegato 1** al presente documento: *"Requisiti di professionalità, onorabilità, professionalità e indipendenza dei Consiglieri di Sorveglianza"*).

In proposito, si fa in ogni caso presente quanto segue.

Non possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza coloro che versano nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e in particolare:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ossia l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della Bipiemme;
- c) gli amministratori di società controllate dalla Bipiemme;
- d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate dalla Bipiemme;
- e) coloro che sono legati alla Bipiemme o alle società da questa controllate ovvero ai componenti il del Consiglio di Gestione della Banca o ai soggetti di cui alle lettere b), c) e d) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 36 del D.L. 201/11, convertito in L. 214/11, recante disposizioni in merito "alle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari non possono assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.



BANCA POPOLARE DI MILANO

Inoltre, fermi restando i requisiti richiesti per la carica dalla legge e dai regolamenti e dallo Statuto:

(i) **tutti i componenti** devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;

(ii) **almeno cinque componenti** devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana s.p.a.;

(iii) **almeno tre componenti** devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

3 Termine di presentazione e documentazione da allegare alle proposte di nomina

Le proposte di nomina dovranno essere depositate – corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa e dal Regolamento Assembleare – entro lunedì 1° aprile 2013, con le seguenti modalità (alternative fra loro):

- deposito presso la sede sociale (Segreteria di Presidenza) in Piazza Filippo Meda n. 4, Milano, nei giorni lavorativi, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, e pertanto entro venerdì 29 marzo 2013, oppure
- trasmissione elettronica all'indirizzo di posta certificata: emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it, ultimo giorno utile lunedì 1 aprile 2013 (in tale ipotesi si raccomanda di far pervenire la documentazione cartacea originale alla Banca entro il giorno prima dell'Assemblea in prima convocazione).

Le proposte di nomina dei candidati dovranno essere corredate:

- (i) delle informazioni relative all'identità dei sottoscrittori delle proposte di nomina, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta (utilizzando l'apposito modulo disponibile a richiesta presso la Segreteria Soci);
- (ii) di copia della comunicazione/certificazione di cui all'art. 83-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche) comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto alla presentazione della proposta di nomina da parte di ciascun sottoscrittore. Detta documentazione potrà essere trasmessa anche successivamente;
- (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (*curriculum vitae* di ciascun candidato). In proposito si ricorda che in applicazione di quanto previsto dalla Nota di Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 in materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche, è opportuno che l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Sorveglianza comprenda un *curriculum* volto ad identificare per quale profilo teorico ciascuno dei candidati risulti adeguato, avuto riguardo alle indicazioni circa la composizione quali-quantitativa ottimale fornite dal Consiglio di Sorveglianza;
- (iv) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché



BANCA POPOLARE DI MILANO

la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica, ivi compresa l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., e/o l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali e l'esercizio di attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (Cfr. "**Allegato 2**" al presente documento: "*Modello di dichiarazione*");

- (v) dell'elenco delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte da ciascun candidato in altre società anche ai fini dell'informativa di cui all'art. 2400, c. 4, cod. civ. (Cfr. "**Allegato 3**" al presente documento: "*Modello elenco incarichi*"). In proposito si ricorda che i componenti il Consiglio di Sorveglianza sono tenuti al rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo degli emittenti di cui agli artt. 144-*duodecies* e ss. del vigente Regolamento Emittenti Consob.

Milano, 21 marzo 2013

All. c.s.



BANCA POPOLARE DI MILANO

“Allegato 1”

“Requisiti di professionalità, onorabilità, professionalità e indipendenza dei Consiglieri di Sorveglianza”

Requisiti Statutari

Art. 47

(...)

Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere Soci. Possono altresì assumere la carica di componente del Consiglio di Sorveglianza coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio (...), fermo restando che il mancato accoglimento della domanda, al termine del procedimento previsto dal medesimo articolo 11, costituisce causa di decadenza del consigliere.

Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, ed in particolare:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa legale e regolamentare. In ogni caso:

- (i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche ovvero purché siano stati insigniti di alte onorificenze dello Stato e abbiano comunque maturato un'esperienza sostanzialmente analoga a quella derivante dalla presente disposizione;
- (ii) almeno cinque componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana s.p.a.;
- (iii) almeno tre componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.



BANCA POPOLARE DI MILANO

Decreto ministeriale 18 marzo 1998, n. 161 (in Gazz. Uff., 28 maggio, n. 122). - Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione.

(..)

Art.3

Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo di banche.

1. I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art.4

Situazioni impeditive.

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art.5

Requisiti di onorabilità.

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c) , salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c) , n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.



BANCA POPOLARE DI MILANO

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

Art.6

Sospensione dalle cariche.

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c) ;
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Art.7

Norme transitorie.

- 1. Le banche cooperative si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.
- 3. Il presente regolamento, salvi gli articoli 2 e 3, si applica anche alle banche indicate nell'articolo 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

D.m. 30 marzo 2000 n. 162 (requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci di società quotate)

Articolo 1. Requisiti di professionalità.

- 1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
- 2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:



BANCA POPOLARE DI MILANO

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Articolo 2. Requisiti di onorabilità.

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Articolo 3. Accertamento dei requisiti.

1. Il consiglio di amministrazione delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2.
2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, l'accertamento della sussistenza delle situazioni previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 2, è effettuato dal consiglio di amministrazione delle società sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.



BANCA POPOLARE DI MILANO

Articolo 4. Società operanti nei settori sottoposti a vigilanza.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai sindaci delle società di cui all'articolo 1, comma 1, che operano in settori sottoposti a vigilanza unitamente alle disposizioni di settore che prevedono ulteriori condizioni per la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci.

Articolo 5. Norma transitoria.

1. I collegi sindacali delle società di cui all'articolo 1, comma 1, già nominati restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 36 - Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari

(Decreto-legge n° 201/11 come convertito dalla legge n° 214, 22 dicembre 2011)

1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Vedi anche documento congiunto Banca d'Italia/Consob/ISVAP "Criteri per l'applicazione del divieto di interlocking (art. 36 DL "Salva Italia") del 20.04.2012.



BANCA POPOLARE DI MILANO

Si riporta il testo dell'art.3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. applicabile, in quanto compatibile (vedi art. 10.C.1. lett. b), al componente del consiglio di sorveglianza.

3. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Principi

3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

Criteri applicativi

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;



BANCA POPOLARE DI MILANO

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, , il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

(omissis)



BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 2

“Modello di Dichiarazione”

DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 26/27 APRILE 2013. PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: “NOMINA, PER INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ART. 48 DELLO STATUTO SOCIALE, DI UN CONSIGLIERE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.”

Il sottoscritto, nato a, il, dichiara di accettare la candidatura a **componente del Consiglio di Sorveglianza** della Banca Popolare di Milano e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica dalla normativa vigente e/o dallo Statuto della Banca*.

Dichiara altresì di essere idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione dicembre 2011):

- ☐ SI
☐ NO

Dichiara altresì di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni:

- ☐ SI
☐ NO

Il sottoscritto dichiara fin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina e, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di eleggere domicilio presso la sede legale della Banca, in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum* e all'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (entrambi qui allegati dall'interessato), verrà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Milano, aprile 2013

In fede _____

Allegato 3

* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 26/27 aprile 2013 afferenti la nomina per integrazione del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle proposte di nomina e la sussistenza dei requisiti dei candidati, sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in tema di nomina del Consiglio di Sorveglianza, oltre che dalle disposizioni dello Statuto.

In proposito, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza devono essere iscritti al Libro Soci della Bipiemme; possono altresì assumere la carica di Consigliere coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio.

Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e in particolare: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ossia l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della Bipiemme; (c) gli amministratori di società controllate dalla Bipiemme; (d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate dalla Bipiemme; (e) coloro che sono legati alla Bipiemme o alle società da questa controllate ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della Bipiemme o ai soggetti di cui alle lettere (b), (c) e (d) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Inoltre, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti al riguardo dalla normativa legale e regolamentare.

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto sociale:

(i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;

(ii) almeno 5 componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;

(iii) almeno 3 componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Si fa infine presente che i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono rispettare anche le disposizioni di cui all'art. 36 DL 201/11 convertito in L. 214/11, c.d. “divieto di interlocking”.

[illegible]